

di mora;

e) a transigere la vertenza di Rocca di Papa rinunciando al giudizio di danni e pagando l'affitto per il biennio 1929-1930 mentre l'Istituto dovrebbe rinunciare alla prosecuzione del contratto per il 1931.

Si osserva, per ciò che riguarda la sicurezza circa il pagamento dei fitti, che la garanzia dei mobili costituisce un privilegio che spetta ope legis al locatore e quindi la S.A.C.A. dichiarandosi disposta ad accordarla, non fa che riportarsi ad una disposizione di legge.

D'altra parte non sembra che sarebbe da prendersi in considerazione una eventuale proposta di vendita all'Istituto dei mobili e arredi dell'albergo per 3 milioni, da trattenerli da noi in deposito per sicurezza del pagamento delle rate di affitto, salvo a restituire i mobili stessi alla Società conduttrice dell'albergo al termine del contratto di locazione in caso di regolare adempimento di esso. Tale soluzione infatti, mentre metterebbe l'Istituto e la S.A.C.A. di fronte alla questione dell'ammortamento